

Questioni pregiudiziali

Si chiede una pronuncia della Corte di giustizia europea circa la questione se — ed eventualmente a quali condizioni — l'applicazione di una norma nazionale relativa ad un divieto di associazione per violazione del principio della comprensione fra i popoli rientri nel settore coordinato dalla direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE ⁽¹⁾, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 30 giugno 1997, 97/36/CE ⁽²⁾ e, pertanto, sia esclusa a norma dell'art. 2 bis della medesima.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202, pag. 60).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 maggio 2010 — ROJ TV A/S/Repubblica federale di Germania

(Causa C-245/10)

(2010/C 234/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: ROJ TV A/S

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

Si chiede una pronuncia della Corte di giustizia europea circa la questione se — ed eventualmente a quali condizioni — l'applicazione di una norma nazionale relativa ad un divieto di associazione per violazione del principio della comprensione fra i popoli rientri nel settore coordinato dalla direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE ⁽¹⁾, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 30 giugno 1997, 97/36/CE ⁽²⁾ e, pertanto, sia esclusa a norma dell'art. 2 bis della medesima.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202, pag. 60).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 20 maggio 2010 — Haltergemeinschaft LBL GbR/Hauptzollamt Düsseldorf

(Causa C-250/10)

(2010/C 234/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Haltergemeinschaft LBL GbR

Resistente: Hauptzollamt Düsseldorf

Questioni pregiudiziali

Se — fatta salva l'eventuale soluzione affermativa della prima questione sottoposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 1° dicembre 2009 (omissis) nell'ambito del procedimento di pronuncia pregiudiziale già pendente presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-79/10 — l'esenzione ai sensi dell'art. 14, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, debba essere concessa anche al locatore o al noleggiatore che ceda in noleggio o in locazione il proprio aeromobile includendo il carburante dal medesimo messo a disposizione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 283, pag. 51.